

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2825 del 31/05/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies. Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 15. Modifica non sostanziale in ottemperanza al punto 7 della Tab. 14 dell'Allegato 1: presentazione della analisi sulla relazione di riferimento.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2915 del 31/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies. **Sogliano Ambiente S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di **stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco** sito in Comune di **Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 15. Modifica non sostanziale** in ottemperanza al punto 7 della Tab. 14 dell'Allegato 1: presentazione della analisi sulla relazione di riferimento.

## La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale dispone che: *"Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Evidenziato che:

- con DET-AMB-2022-93 del 12.01.2022, come modificata con DET-AMB-2022-3648 del 18.07.2022, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame per l'esercizio dell'impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 15, di titolarità di **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**;
- la determina suddetta al paragrafo D1.1 - Piano di adeguamento dell'allegato A, punto 7 della Tabella 14 "D1 Prescrizioni con scadenza temporale" prescriveva che entro 1 anno dal rilascio della stessa e comunque antecedentemente all'avvio del nuovo depuratore, venisse ripresentata ad Arpa l'analisi relativa alla relazione di riferimento sulla base del D.M. n.104/2019 (considerando le nuove materie prime, le vasche fuori terra e interrato relative all'installazione del nuovo depuratore) nella forma della modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies della Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 58039 del 03.04.2023, **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha comunicato che il 05.04.2023 sarebbero stati conclusi i lavori relativi al nuovo depuratore e che dal 19.04.2023 sarebbe iniziato il periodo di messa in esercizio;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 59162 del 04.04.2023, con cui in data 04.04.2023, **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha presentato attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA comunicazione modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avente ad oggetto la presentazione della suddetta relazione di riferimento in ottemperanza al punto 7 della tabella 14;

Viste:

- la nota PG n. 60977 del 06.04.2023 con cui è stato chiesto agli Enti in indirizzo di esprimere eventuale parere o richiesta di integrazioni **entro il 28.04.2023**, data oltre la quale il parere si sarebbe inteso favorevolmente acquisito senza prescrizioni all'approvazione della modifica non sostanziale proposta da **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, alla quale entro i termini fissati e comunque ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;
- la nota PG n. 60985 del 06.04.2023, con cui è stato chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di esprimere il parere istruttorio di competenza;

Acquisito al PG n. 76650 del 03.05.2023 il parere istruttorio reso dal Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica non sostanziale in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

*“In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di cui all'oggetto (Ns. PG/2023/59162 del 04.04.2023) ed alla richiesta di parere istruttorio (PG/2023/60985 del 06.04.2023) relativa a:*

**1. Presentazione della valutazione relativa alla relazione di riferimento in ottemperanza al punto 7 della Tabella 14.**

Questa Arpae ST si esprime come di seguito riportato:

**Si accoglie** la modifica non sostanziale proposta e si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Sostituire integralmente il **§C2.1.6.1** dell'AIA n. DET-AMB-2022-3648 del 18/07/2022 come riportato successivamente:

**C2.1.6.1 Relazione di riferimento**

*In riferimento al DM n. 272 del 13/11/2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. n. 152/006 e s.m.i., la ditta ha eseguito un'analisi in merito alla presenza in impianto delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, che devono essere valutate in termini di presenza e rilevanza, riferendosi altresì al regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si precisa inoltre che in data 15/04/2019 è entrato in vigore il D.M. n.104 che ha regolamentato le modalità di redazione della relazione di riferimento e, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, l'allegato 1 fornisce le indicazioni sulla procedura per l'individuazione delle sostanze pericolose pertinenti come previsto dalla Tab.1 dello stesso allegato. Il Gestore ha verificato la presenza delle seguenti sostanze.*

**Tabella 11bis - Elenco sostanze**

<b>Classe 2: Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente</b>				<b>Soglia <math>\geq 100 \text{ dm}^3/\text{anno}</math></b>
<b>Sostanze pericolose pertinenti</b>	<b>Nome commerciale</b>	<b>Indicazioni pericolo</b>	<b>Fase di utilizzo</b>	<b>Consumo <math>\text{dm}^3/\text{anno}</math></b>
Ipoclorito di Sodio 14%	Sodio Ipoclorito 25 - 37%	H400 - H411	Depuratore	2400
<b>TOTALE</b>				<b>2400</b>

<b>Classe 4: Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente</b>				<b>Soglia <math>\geq 10.000</math> dm<sup>3</sup>/anno</b>
<b>Sostanze pericolose pertinenti</b>	<b>Nome commerciale</b>	<b>Indicazioni pericolo</b>	<b>Fase di utilizzo</b>	<b>Consumo dm<sup>3</sup>/anno</b>
Sodio Bisolfito in soluzione	SER BS	H302	Depuratore	25
Biocida per acque industriali	SERBPL	H302 - H332 - H412	Depuratore	20
Acido Fosforico 85%	Acido Fosforico 80 - 85%	H302	Depuratore	100
Cloruro Ferroso	Hydroflox CF 14	H302	Compostaggio	9000
<b>TOTALE</b>				<b>9145</b>

**Per la Classe 4 la soglia è rispettata, per la Classe 2 la soglia non è rispettata.**

La fase 3 (valutazione della possibilità di contaminazione delle acque sotterranee nel sito), in ragione della presenza delle sostanze classificate come letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente, ha evidenziato che:

- L'analisi geologica di dettaglio, supportata da numerose prove in sito, dimostra che il terrazzo alluvionale preesistente è stato interessato in anni passati da attività estrattiva mirata al reperimento di inerti che ha completamente obliterato il materasso alluvionale fino al raggiungimento del substrato argilloso. Pertanto, nell'area non esistono più depositi alluvionali grossolani che implicano la diretta connessione idraulica con l'alveo, in quanto sostituiti da riporti di natura argillosa su cui le prove eseguite hanno dimostrato l'assenza di falda. Le prove di permeabilità eseguite sui ritombamenti evidenziano che il materiale di riempimento di natura argillosa ha valori di K compresi tra  $10^{-8}$  e  $10^{-9}$  m/sec e quindi ricade in classi di permeabilità bassa o impermeabile; il substrato ha valori di K pari a  $10^{-9}$  m/sec e quindi è impermeabile. Quanto sopra ci consente di affermare che non sussiste il rischio di contaminazione del sottosuolo (impermeabile) o delle acque sotterranee (inesistenti).
- L'ipoclorito di sodio al 14%, contenuto in un IBC da 1 m<sup>3</sup> (cisternette di sicurezza di uso commerciale), è posizionato su una vasca di contenimento dedicata, nell'area chemicals dell'impianto, al coperto e su una piattaforma realizzata in C.A. Il dosaggio dell'ipoclorito di sodio nelle membrane MBR sarà effettuato tramite una pompa e una linea dedicate esclusivamente all'interno dell'impianto nelle aree costituite da vasche impermeabili. La linea è collegata alla tubazione adibita all'estrazione del refluo permeato dalla vasca delle membrane MBR. Una volta posto l'IBC sopra la vasca di contenimento, il sistema non richiede alcuna manipolazione e non consente la dispersione accidentale del prodotto. Nel caso ci siano perdite lungo la linea, il liquido viene convogliato nella canalina interna al depuratore, collegata alla vasca raccolta spanti, realizzata in cemento armato impermeabile, nella quale è presente un sistema di rilancio nella vasca di accumulo in testa al depuratore. Dato che il sistema di dosaggio avviene direttamente dal cubo posto sulla vasca di contenimento, il rischio, alquanto ridotto di dispersione può presentarsi solo durante la movimentazione dell'IBC, in particolare durante lo scarico e il posizionamento dell'IBC. Tale operazione viene eseguita tramite una pala gommata nel piazzale antistante l'area chemicals. Detta area è impermeabilizzata e dotata di fognatura connessa alle vasche di prima pioggia, pertanto, nel caso remoto che si verificano sversamenti

accidentali il liquido sarà intercettato dalle caditoie della fognatura collegate alla vasca prima pioggia, che impedisce la dispersione del fluido, per poi essere sollevato e trattato secondo la procedura P.O.6 – Gestione dei rifiuti speciali prodotti.

A seguito dell'adozione delle sopra esposte misure di gestione delle sostanze pericolose a protezione del suolo e delle acque sotterranee, si evince una scarsa possibilità di contaminazione delle suddette matrici connessa a uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose da parte dell'azienda, pertanto il Gestore ritiene che la relazione di riferimento non sia richiesta.

- Sostituire integralmente la prescrizione n.66 dell'atto vigente di AIA come di seguito riportato:

“Il Gestore deve verificare costantemente che il quantitativo annuo derivante dalla sommatoria dei quantitativi di cloruro ferroso, Sodio Bisolfito in soluzione, Biocida per acque industriali, Acido Fosforico 85% non superi il limite soglia di 10.000 dm<sup>3</sup>/anno. Qualora tale limite venisse superato, ne deve essere data comunicazione immediata all'Arpa SAC per verificare nuovamente la sussistenza della presentazione della relazione di riferimento.”

- Inserire un ulteriore punto nell'elenco delle vasche interrato al § C2.1.6 Protezione del suolo e acque sotterranee come di seguito riportato:

- Manufatto prefabbricato di rilancio (relativo al comparto dell'impianto di depurazione), avente volume pari a circa 6 m<sup>3</sup>, normalmente vuoto, che in caso di perdite dai circuiti le intercetta e le rilancia in testa all'impianto, con un sistema di pompe.

- Inserire un ulteriore punto nell'elenco delle vasche fuori terra al § C2.1.6 Protezione del suolo e acque sotterranee come di seguito riportato:

- Vasche relative al comparto depurativo delle acque reflue industriali che ricomprendono la vasca di accumulo/equalizzazione avente volume di circa 150 m<sup>3</sup> e 4 reattori biologici indipendenti dotati di sistema di aerazione, aventi volume complessivo di circa 1688 m<sup>3</sup>.

- Inserire un ulteriore punto nell'elenco delle vasche interrato di cui alla prescrizione n.65 al §D2.6 Emissioni nel suolo come di seguito riportato:

- Manufatto prefabbricato di rilancio (relativo al comparto dell'impianto di depurazione), avente volume pari a circa 6 m<sup>3</sup>, normalmente vuoto, che in caso di perdite dai circuiti le intercetta e le rilancia in testa all'impianto, con un sistema di pompe.

- Modificare la 3° riga della tabella del PMeC al § D3.3.10 Monitoraggio e Controllo Suolo come di seguito riportato:

Verifica di tenuta delle vasche interrato come elencate al §D2.6	Prove di tenuta eseguite da ditta esterna	quinquennale	In concomitanza della visita ispettiva	Certificato di prova di tenuta	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
--	---	--------------	--	--------------------------------	---------	--

### **Ulteriori Precisazioni**

*In merito alla nota acquisita al PG n.58039 del 03.04.2023, con la quale il Gestore ha comunicato che il 05.04.2023 verranno conclusi i lavori relativi al nuovo depuratore e che dal 19.04.2023 inizierà il periodo di messa in esercizio, questa Arpae ST prende atto di quanto comunicato e ritiene sia stato così ottemperato il **punto 1 della Tabella 14 al §D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia** .”;*

**Ritenuto** pertanto congruo accogliere la **modifica non sostanziale** presentata in data 04.04.2023 da **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** acquisita al PG n. 59162 del 04.04.2023;

**Ritenuto** altresì opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1 approvando quindi la REV. 2, al fine di consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato e, di conseguenza, sostituire integralmente l'Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-93 del 12.01.2022 e s.m.i., con l'Allegato “Le condizioni dell’AIA” (Allegato 1 REV. 2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

**Viste** le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

**Tenuto conto** che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie dovute;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto “*Direzione Generale. Approvazione “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Approvazione revisione incarichi di funzione*”;

**Dato atto** che la responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta della responsabile del procedimento;

Tutto ciò premesso,

## DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **Sogliano Ambiente S.p.A.** in data 04.04.2023, acquisita al PG n. 59162 del 04.04.2023 per l'esercizio dell'impianto di **stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco** sito in Comune di **Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 15**, riconducibile all'attività IPPC 5.3 lett. b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-93 del 12.01.2022 e s.m.i. in conformità al parere istruttorio reso dal Servizio Territoriale di Arpae, acquisito al PG n. 76650 del 03.05.2023, come riportato in premessa;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-93 del 12.01.2022 e s.m.i. per le motivazioni in premessa specificate, con l'allegato al presente provvedimento (**Allegato 1 REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, nel quale le parti oggetto di modifica sono indicate in rosso;
4. di **precisare** che:
  - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022 e s.m.i. non espressamente modificate dal presente atto;
  - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022 di riesame dell'AIA;
  - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
6. di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
7. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
10. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

12. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

13. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore;

14. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena;

15. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena Area Est**  
**Dott.ssa Tamara Mordenti**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**